

Repertorio degli atti di ultima volontà N. ...

TESTAMENTO PUBBLICO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque il giorno undici del mese di febbraio, alle ore ... e minuti ...

In Roma, alla via ... m., presso il mio studio. —

Innanti a me, dott. Romolo Romani, Notaio Residente in Roma, iscritto nel ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, alla presenza dei Testimoni, aventi i requisiti di legge ai sensi dell'art. 50 L.N., i signori:

— (nome e cognome del primo Testimone) nato a ... il ... Residente in ... alla via ... m.,

— (nome e cognome del secondo Testimone) nato a ... il ... Residente in ... alla via ... m.,

E' PRESENTE

Tizio (nome e cognome) nato a ... il ... Residente in ... alla via ... m. codice fiscale ... il quale mi dichiara, ai sensi dell'art. 56, comma primo l.m., di essere interamente privo dell'udito, ma in grado di leggere.

Il comparante, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara, alla presenza dei testimoni, di voler disporre delle sue ultime volontà mediante Testamento pubblico, e all'uopo, sempre alla continua ed ininterrotta presenza dei testimoni, mi dichiara quanto segue:

“(eventuale revocazione espressa di disposizioni testamentarie precedenti ai sensi dell'art. 679 c.c.)

Istituisco mio figlio Topelino ... (generalità sufficienti per una corretta identificazione ai sensi dell'art. 625 c.1 c.c.) e mia moglie Topelina ... (generalità come sopra) eredi del mio patrimonio nella sola quota di legittima, e mezzamento

... (heterocyclic aromatic) or semi aromatic. 5-1 cm (2-12 N)

... (heterocyclic aromatic) or semi aromatic. 5-1 cm (2-12 N)

... (heterocyclic aromatic) est. 51 cm¹²(N)

... (heterocyclic aromatic) or semi aromatic. 5-1 cm (2-12 N)

... (heterocyclic aromatic) or semi aromatic. 5-1 cm (2.5 cm)

... (heterocyclic aromatic) or semi aromatic. 5-1 cm (2.5 cm)

una successione.

Tutte le disposizioni sono comprese nei limiti di cui all'art. 569 c.c.

POSTILLA

1) si cancelli la parola "dov".

Una postilla per una parola cancellata.

Picciotto io dotto ho ricevuto il presente atto scritto integralmente di mio pugno su tre fasciate di due fogli. Di esso il signor Titio ha dato personalmente lettura, alla presenza dei testimoni, ed è stato letto da me dotto ed competente, il quale, a mia domanda dichiaro di approvare, riconoscendolo conforme all'espressione volontaria, e pertanto lo sottoscrive in fine ed in margine edue per foglio, con i testimoni e me dotto alle ore ... e minuti...

Titio... (sottoscrizione con nome e cognome)

... (sottoscrizione del primo Testimone)

... (sottoscrizione del secondo Testimone)

Reverendissimi dotto (impronta di sigillo)

MOTIVAZIONE

Il caso in esame richiede espressamente di redigere un testamento pubblico, quale volontà del componente Titio.

Quanto agli aspetti formali, in primo luogo emerge che Titio sia interamente privo dell'uso e pertanto, come previsto dall'art. 603 cc, si è ritenuto necessario applicare l'art. 56 L.R. In assenza di indicazioni della Praccia, si è presupposto che il signor Titio sappia leggere, ai sensi dell'art. 56 c.1 cc e che dunque abbia egli stesso letto personalmente l'atto ^{di ciò il Notaio ha fatto menzione}. Si precisa che, nonostante la L. 20 febbraio 2006 n. 95 abbia sostituito il termine "sponsum" con il termine "sodo", creando difficoltà nell'applicabilità degli art. 56 e 57 L.R., è ormai sostenuto univocamente dalla dottrina l'applicabilità dell'art. 56 L.R. alla fattispecie del sodo e dell'art. 57 L.R. al soddumto, senza alcuna distinzione in ambito applicativo.

Quanto agli aspetti sostanziali, si è ritenuto opportuno rilevare in primo luogo un'eventuale testata espressa di disposizioni precedenti, al fine di evitare dubbi sull'eventuale sopravvivenza di precedenti disposizioni testamentarie incompatibili con quest'ultima.

Con riferimento a Topolino e Topolina, supponendo che Topolino sia il coniuge superstite sposato senza addebito, e come tale ^{dunque} ~~non separato~~ spettino gli stessi diritti del coniuge superstite, si è proceduto ad istituire eredi in una quota ereditaria idonea a far acquistare solo la quota legittima del rappresentato la quota di patrimonio riconosciuto ~~agli~~ ai legittimari ~~della legge~~ della legge, e come tale, quest'ultima potrà essere quantificata.

solo al momento dell'apertura della successione.
Diversamente ~~per~~ figli Sorretto e Sorbetto sono stati
istituiti eredi universali per la parte del patrimonio
residuo, tenendo dunque conto, oltre che della loro
quota legittima anche della quota disponibile.
Pertanto, bisogna precisare che tutti gli oneri pesanti
e condizioni previste dal testatore ricadranno solo
su tale quota disponibile e non su quella legittima,
e quindi non saranno posti a carico di Topolino e
Topolina. Tuttavia l'art. 549 cc prevede un'eccezio-
ne, in quanto non è vietato dalla norma della
divisione. Difatti, il testatore può liberamente appor-
re i legittimari come vuole, nel solo limite del rispetto
del loro loro quote e che i beni siano compresi
nell'asse ereditario. ~~Con riferimento al~~ Com riferimento al
caso in esame, si è ritenuto opportuno prevedere
la ricchezza di attribuire a Topolino il fondo
agrico ~~previsto~~ ai sensi dell'art. 733 c.c., quale
norma stabilita dal testatore per formare le
portioni in sede di divisione dell'eredità, ritenendo
opportuno precisare che la disposizione resterà valida
anche qualora ~~non~~ non sarà più possibile cedere
le parcelle, evitando che quest'ultima ^{grazie} non
motivo determinante della disposizione. ^{per far sì che il bene}
Quanto al legato dell'abitazione in Roma al ^{comunque, sussiste}
fondo di Niky, si è ritenuto opportuno accogliere ^{nella base dell'asse}
tale disposizione nonostante vi siano i dubbi di ^{che}
cui all'art. 337 series a fondo di Topolino. ^{osservando che}
a quest'ultima non appartengono ulteriori diritti successi
~~un contratto di compravendita~~ ~~quasi proprietario~~
^{Caso} ~~adibito~~ adibito a residenza familiare di cui all'art.
540 c.c., in quanto si è voluta aderire ad una

Recente pronuncia della Cassazione che ritiene che
i diritti di abitazione e di uso in base alla specie
non valgono ~~in quanto mancano~~ ^{in quanto mancano} del requisito oggettivo,
ossia l'arrendo di conviventi dei coniugi al
tempo dell'apertura della successione.

Non si è ritenuto opportuno, invece, accogliere la richiesta di Titio di prevedere che la collazione della donazione del terreno in favore di Sordani del 2000 avviene per imputazione, in quanto tale scelta spetta al donatario. Si precisa che se il donatario non avesse designato in quale suo debito fare la collazione, automaticamente essa ^{avrebbe} ~~avrebbe~~ per imputazione.

Quanto all'oggetto di cessione, come sostenuto
da Teramo Cessione del 2023, in tale fattispecie
non opererebbe il principio dell'accessione in
fita del quale dovrebbe confondersi in cessione
anche quanto realizzato sul terreno a spese
del donatario, ma solo oggetto ed uni-
convente il terreno, unica base apportamento
al donatario, e non le migliorie apportate ad esso.

In fine, con riferimento al legato di somma di denaro depositata sul conto corrente si è ritenuto che fosse un legato di un bene generico da prendersi dal patrimonio del de cuius, ai sensi dell'art 654 c.c., dove la Banca è un ausilio per il reperimento del bene. Per il caso in cui la somma non si trova sul conto, dovrà essere presa nel patrimonio nella misura in cui ci sarà. Si precisa, dunque, che il conto corrente crea fittiziamente un legato di cosa del corrente non ~~è una cosa fisica~~ ~~collocata nel conto corrente~~.

memoria da un certo luogo ai sensi dell'art 655 c.c.
ipotesi abbandonata anche dal C.P.N.

PARTI TEORICA

1) DIRITTI SUCCESSORI RISERVATI AL CONIUGE SUPERSTITE

Dopo la riforma del diritto di famiglia del '75 il coniuge diventa il primo protagonista della vicenda successoria, in quanto è sempre chiamato alla successione e non viene mai escluso dalla partecipazione di alcun concorrente.

Più precisamente, nella successione necessaria il coniuge ha diritto ad una quota di legittima, prevista dall'art. 536 CC e diritti particolari, in quanto il secondo comma dell'art. 536 CC riconosce al coniuge il diritto di abitazione nella casa familiare e il diritto di uso dei mobili.

Questi spettano riguardano il coniuge e anche il coniuge separato senza addebito.

Tali diritti sorgono ex lege, a prescindere da qualsiasi diversa disposizione relativa all'usufrutto addebito e residenza familiare.

Secondo il meccanismo di imputazione, tale diritto grava sulla quota disponibile, in aggiunta alla quota di legittima. È un'aggiunta di carattere quantitativo, che prescinde dalla lesione della quota legittima. Discusso è lo strumento di tutela del coniuge per tale diritto; ci si è chiesto se fosse l'azione di rivendicazione, con eventuale nullità della disposizione che non tiene conto di tale diritto. Secondo autorevole dottrina lo strumento di tutela è un'azione di riduzione speciale, evitando dunque la nullità della disposizione.

Stessa posizione riguarda il coniuge separato
senza addebito, ma ~~il separato~~ in tale
fattispecie si deve tener conto del coniuge
separato non ha più una casa familiare,
in quanto sembrerebbe incompatibile
la sussistenza di tale diritto.

Potrebbe, la giurisprudenza si afferma
in una valutazione caso per caso ~~in~~
~~il caso~~ poiché non sempre la
separazione conduce ad una disgrega-
zione del concetto di casa familiare
tale da non farla considerare più esistente.

Inoltre, in caso di separazione con assegna-
zione al coniuge superstiti del diritto di
abitare, la casa familiare ai sensi dell'art.
337 sexies cc, la Cassazione con sentenza

n. 15277/2019 si è pronunciata ritenendo
che ^{non separato i presupposti per la sussistenza}
~~il caso~~ ~~presupposti per la sussistenza~~
~~di tale diritto~~, ~~poiché~~ poiché i coniugi
non convivevano al momento dell'apertura
della successione.

Diversamente, tale diritto non spettava al
coniuge con addebito, in quanto l'art.
348 cc prevede che a quest'ultimo si
lasci almeno una spettanza di (alimento)
alimentare, ossia un assegno vitalizio
che non potrà essere in alcun modo surrogato.
I diritti del coniuge superstiti valgono anche
per l'unito civile, come previsto dalla
legge Ciimma del 2016.

2) DISPOSIZIONI PER RELATIONEM

Le disposizioni per relationem si verificano quando il testatore rinvia ad un elemento esterno per la determinazione del soggetto o dell'oggetto della disposizione testamentaria.

Il legislatore ha previsto poche eccezioni al principio cardine di personalità del testamento. Più precisamente, bisogna distinguere tra relatio fursae e relatio notamentale.

Per relatio fursae si intende quel rinvio che il testatore fa a fonti esterne al solo fine di accertare, o meglio verificare l'oggetto o il soggetto della disposizione.

In tale ipotesi, la volontà testamentaria non è intaccata dalla volontà di un soggetto esterno, ma sarà semplicemente interpretata dal documento o dalla fonte a cui si rinvia. Tale fonte non inciderebbe sul contenuto della disposizione, ~~non è rilevante~~ ma fungerà solo da criterio identificativo e non determinativo.

Diversamente, si ha relatio notamentale quando il testatore rinvia ^{ad oggetto del} al contenuto della disposizione ad un altro soggetto.

Tale relatio si pone in contrasto con il principio di personalità, ^{conditionando} ~~per~~ dunque la volontà testamentaria e pertanto non consentita.

Mentre la relatio fuisse e consentita
sia per l'eredità che per i legati,
il regolatore solo in casi eccezionali
consente il rimvio per relatio sostantiva.
L'art. 631 cc prevede espressamente
la nullità di qualsiasi disposizione
testamentaria che rimette alla relatio di
un terzo la scelta dell'erede o legatario.
Tuttavia, il comma due della suddetta
norma prevede un'eccezione al ~~principio~~
di relatio sostantiva, prevedendo che
siano valide le disposizioni atteso
particolare in favore di persona ^{da}
cui scelta o rimessa ad un oggetto
diverso dal testatore, purché quest'ultimo
~~indichi~~ dia dei criteri di determinazione,
o meglio indichi espressamente i soggetti
tra cui debba avvenire la scelta.

Inoltre, anche l'art. 632 cc prevede
espressamente la nullità delle disposizioni
che ~~rimettono~~ ^{assegnano} ad un terzo la determi-
nazione o la quantità del legato.

Tuttavia, ~~anche~~ la disposizione è valida
quando si lascia la determinazione dell'oggetto
del legato non al mero arbitrio, ma
al prudente arbitrio, dovendo indicare
il testatore i criteri per la determinazione
dell'oggetto.

~~Esce~~ l'unica eccezione, è prevista al comma 2
dell'art. 632 cc secondo la quale si
ritiene valida ~~la disposizione~~ ^{il legato a} titolo di remunerazione.

dove proprio la remunerazione sarà il
criterio per la determinazione della
quantità dell'oggetto.

3) DUBBIO DI RES E CONDIZIONI

SULLA LEGITTIMA

Tra le tutele previste dal nostro ordinamento a salvaguardia del principio della intangibilità della quota di capitale vi è quella prevista dall'art. 569 cc, secondo il quale sono nulli i patti e le condizioni ~~che~~ gravanti sulla quota capitale. Tale divieto impedisce al testatore di escludere la quota a cui hanno diritto i legittimari attraverso l'imposizione di pesi e condizioni.

Se la crisi non può limitare in nessun modo la legittimità, in particolare, è escluso qualsiasi peso o condizione che possa diminuire il valore dell'attribuzione patri-mondiale.

d'età 569 c. tutta via ~~povera~~ di Sare
le mura rispetto alla divisione.

Il legittimo prevede che il testatore in sede di assegnazione di un bene art 733 cc si divideva fatta dal testatore ai sensi dell'art 734 cc, però li liberamente appolitionare i legittimari come vuole, nel rispetto all' valore delle quote a loro spettanti, perché i beni non sono contenuti nell'asse ereditario.

dove proprio la *enumeration* sarà il criterio per la *determination* della quantità dell'oggetto.

3) DUBBIO DI PESI E CONDIZIONI
SULLA LEGITTIMA

Tra le tutele previste dal nostro ordinamento a salvaguardia del principio della intangibilità della quota di legittima vi è quello previsto dall'art. 569 cc, secondo il quale sono nulli i patti e le condizioni ~~per~~ gravanti sulla quota legittima. Tale divieto impedisce al testatore di ridurre la quota a cui hanno diritto i legittimari attraverso l'imposizione di pesi e condizioni.

Lo scus non però limitore in nessun modo la legittimità, in particolare, è escluso qualsiasi peso o condizione che possa diminuire il valore dell'attribuzione patrimoniale.

d'ott 549 c, tutta ora, ~~per~~ e sare
le nuove rispetto alla divisione.

Il legittimo erede, che il testatore, in sede di assegnazione di un bene art 733 cc, si divideva fatta dal testatore ai sensi dell'art 734 cc, però li ha veramente appolliti, come dice, nel rispetto all'ordine delle quote a loro spettanti, perché i beni non sono stati tutti nell'asse ereditario.

Inoltre, il legislatore può prevedere di ritardare la divisione dell'eredità prevedendo un termine non eccedente il quinquennio dall'apertura della successione.

Ultima eccezione è il legato di diritto di abitazione sulla casa abitata o residenza familiare in favore del coniuge superstite e di uso di mobili, ai sensi dell'art. 510 cc. Tali diritti gravano sulla quota disponibile, ma qualora questa non sia sufficiente, per il residuo nella quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli.